

Nota sentenza a cura di Paolo Comuzzi

Lettere di intento false - Indicazioni in dichiarazione non corrette - Documenti di trasporto falsi (Cass. pen. 13.2.2020 n. 5711)

La Corte di Cassazione, nella sentenza 13.2.2020 n. 5711, ha stabilito che rileva ai fini della fattispecie di cui all'art. 3 del D.lgs. 74/2000 (Dichiarazione fraudolenta mediante altri artifici), nella versione anteriore alle modifiche apportate dal D.lgs. 158/2015, la condotta di chi:

- tratta una serie di operazioni come non imponibili IVA (con conseguente mancata contabilizzazione della relativa IVA a debito), in ragione della falsa attestazione dello status di esportatori abituali rivestito dai cessionari, come risultante dalle "dichiarazioni di intento" rilasciate dagli stessi;
- indica nelle dichiarazioni IVA, nel rigo VE22, relativo alle "operazioni commerciali imponibili", un importo di gran lunga inferiore a quello dovuto, mentre nel rigo VE31, tra le "operazioni non imponibili a seguito di dichiarazione di intento", annota tutte le transazioni commerciali con le società che hanno rilasciato la falsa "dichiarazioni di intento";
- predisporre, oltre alla fattura di vendita, da un lato, un documento ufficiale di trasporto, con clausola FCA (acronimo di free carrier) e, dall'altro, una documentazione diversa da quella ufficiale, gestendo direttamente il trasporto presso la successiva destinazione e impartendo raccomandazioni ai vettori di non allegare al carico il documento di trasporto FCA, il quale è archiviato in contabilità.